

Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

Consiglio Regionale dell'Abruzzo E N. 0005430 08/06/2023	Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo SEDE
	te "Modifiche alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1, quale criterio generale per l'accesso ai contributi
Egregio Presidente, con la presente inviamo il	progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.	I Consiglieri
Francesco Taglieri (Primo firma	I Consiglieri

Progetto di legge

"Modifiche alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1, (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)".

RELAZIONE

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre una modifica integrativa alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare la proposta, prevede la costituzione, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, del Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

L'obiettivo primario dei PEBA è di individuare tutti quegli interventi ritenuti prioritari per garantire un ottimale livello di accessibilità in sicurezza ed autonomia degli edifici pubblici e degli spazi urbani. Il Piano serve quale strumento di pianificazione e programmazione degli interventi necessari al miglioramento della accessibilità, partendo dalla analisi dello stato dei luoghi per arrivare a definire gli interventi correttivi e le possibili soluzioni-tipo, costituendo un riferimento per gli approfondimenti successivi ai sensi della normativa riguardante i lavori pubblici.

I destinatari del PEBA. sono le persone con disabilità fisica, sensoriale e/o cognitiva, gli anziani, i bambini, i genitori con passeggini e altre fasce "deboli" di popolazione, le persone in sovrappeso, le persone in convalescenza, ecc.; in sintesi chiunque si possa trovare in difficoltà nella relazione con uno spazio urbano destinato ad offrire un servizio pubblico che per definizione si rivolga alla totalità della cittadinanza (quella che verrà definita "platea allargata").

Poiché nel corso della vita qualsiasi individuo può ritrovarsi ad affrontare condizioni temporanee di inabilità, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche vanno a beneficio di tutti i cittadini.

La questione della disabilità è fortemente correlata all'invecchiamento della popolazione, con il declino di alcune funzioni motorie, sensoriali, fisiologiche e cognitive; il continuo invecchiamento della popolazione è ormai un dato di fatto in Europa occidentale.

In particolare in Italia, oltre il 22% della popolazione è over 65 anni e il numero di anziani non autosufficienti si attesta sui 6,3 milioni di persone. Di conseguenza, oltre alla crescita della popolazione anziana, si prevede un aumento delle persone disabili negli anni a venire e, di conseguenza la necessità dei servizi dedicati.

Diventa pertanto necessario promuovere interventi per adattare il patrimonio immobiliare e migliorare l'accessibilità e la sicurezza a tutto campo (dagli spazi pubblici, dai servizi sociosanitari alle strutture ricettive e commerciali, ecc.) in modo tale da rendere il territorio più fruibile, sicuro, attraente e confortevole per gli abitanti ed i visitatori.

A puro titolo di esempio e per una più corretta comprensione del fenomeno è utile tener conto che la domanda potenziale di un "turismo accessibile" in Italia viene stimata in circa 127,5 milioni di persone; 46 milioni sono riferiti a persone con una qualche forma di disabilità e 81 milioni a persone over 65.

L'intervento normativo proposto consente alla Regione: di individuare efficacemente le Amministrazioni Comunali adempienti da quelle inadempienti, e di incidere cosìsulle su quelle inadempienti risolvendo una criticità evidenziatasi in sede di applicazione della legge.

Dal quadro informativo che così si viene a costituire, la Regione può efficacemente gestitre le risorse a favore delle amministrazioni adempienti, in quanto già sono pubblicamente noti ed approvati i tempi, i modi e gli importi delle azioni edilizie, urbanistiche ed amministrative da espletare per le finalità che si vogliono conseguire in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto di legge non prevede norma finanziaria in quanto il registro, sarà costituito facendo riferimento esclusivamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e può condividere le stesse strutture già previste dall'Articolo 4 ("Elenco degli enti inadempienti") della legge regionale 1/2008.

La proposta prevede, all'articolo 1, tra le motivazioni alle limitazioni all'accesso ai contributi, la mancata redazione del PEBA al 31/12/2024.

All'articolo 2 la costituzione, presso l'assessorato competente, del Registro telematico regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) al fine di promuoverne l'adozione da parte degli enti locali, richiamando la normativa statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (legge 41 del 1989) e di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (legge 104 del 1992).

Stabilisce i dati che ciascuna amministrazione deve indicare nel registro: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento e l'ammontare delle risorse stanziate (comma 2).

Prevede l'informativa, con cadenza annuale, da parte dell'Assessore alla Commissione consiliare competente, mediante invio di una relazione recante l'elenco delle amministrazioni adempienti (comma 3).

Sotto il profilo della trasparenza, dispone la pubblicazione del registro sul sito istituzionale della Regione (comma 4).

Prevede infine l'elaborazione, da parte della Giunta regionale, di apposite linee guida per la corretta applicazione dei PEBA (comma 5).

L'articolo 3 specifica la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'articolo 4 viene regolamentata l'entrata in vigore.

Il Consigliere Regionale

Francesco Taglieri



CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Proposta di Legge Regionale recante "Modifiche alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1, (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali) ".

Articolo 1

(Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 1/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della della legge regionale 1/2008, dopo le parole "le Amministrazioni comunali e Provinciali" sono inserite le seguenti parole:

"che, a decorrere dal 31/12/2024 non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oppure"

Articolo 2

(Registro Regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 1/2008 è inserito il seguente:

Art. 4-bis

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

- 1. È istituito, a cura dell'assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, e delle province, ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
- 2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario ad acta.
- 3. L'assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2025.
- 4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.





CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 dicembre 2024, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'articolo 32, commi da 20 a 25 della legge 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.".

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

 Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

